

124.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	3014	Missioni valevoli nella seduta del 18 gennaio 1995	3007
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	3012	Proposta di legge (Annunzio)	3007
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) ..	3009	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	3013
Disegni di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3008	Sottocommissione permanente per l'accesso radiotelevisivo (Costituzione)	3012
Documenti ministeriali (Trasmissione) .	3012, 3013	ERRATA CORRIGE	3014

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 18 gennaio 1995.**

Bonino, Lagostena Bassi, Lavagnini, Maroni, Teso.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 17 gennaio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

JERVOLINO RUSSO ed altri: « Abrogazione dei commi 40 e 41 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di bilinguismo » (1885);

DI CAPUA: « Norme in materia di presentazione dei titoli nei pubblici concorsi » (1886);

CACCAVARI e FUMAGALLI: « Norme per il recupero culturale, ambientale e turistico dell'itinerario detto "Via Francigena" » (1887);

SBARBATI: « Disciplina dell'attività di pranoterapia e istituzione dell'Albo professionale dei pranoterapeuti » (1888);

ZELLER e BRUGGER: « Modifiche al regio-decreto 24 settembre 1923, n. 2072, convertito dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, recante norme per l'uso della bandiera nazionale » (1889);

MAZZUCA: « Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti » (1890);

RICCIO: « Modifica all'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale » (1891).

Sono state altresì presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BACCINI: « Norme per il prolungamento, fino al ventunesimo anno di età, dell'assistenza ai giovani da parte di strutture pubbliche » (1892);

ARATA: « Nuova disciplina del commercio » (1894);

MELANDRI e UGOLINI: « Istituzione del Comitato nazionale per la bioetica » (1895);

COLOMBINI: « Istituzione del corso di perfezionamento per direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere » (1896);

BRUGGER ed altri: « Nuove norme sull'indennità spettante ai membri del Parlamento » (1897);

LENTI: « Destinazione gratuita di tutte le pubblicazioni italiane su Raffaello Sanzio e sui Montefeltro alla biblioteca dell'Accademia Raffaello di Urbino » (1898).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di disegni di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti disegni di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

« Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di sicurezza e protezione sociale ed altre disposizioni urgenti » (1786) (*Parere della III, della V, della IX, della X, della XI e della XII Commissione*);

« Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di personale della pubblica amministrazione ed altre disposizioni in materia » (1793) (*Parere della II, della IV, della V e della XI Commissione*);

« Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di finanza locale ed altre disposizioni urgenti concernenti la competenza del Ministero dell'interno » (1794) (*Parere della V, della VI, della VII, della VIII, della IX e della XI Commissione*);

alla III Commissione (Esteri):

« Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa » (1787) (*Parere della I, della IV, della V, della VI, della VII e della VIII Commissione*);

alla V Commissione (Bilancio):

« Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari contabili » (1795) (*Parere della I, della II, della VI, della VII, della VIII, della IX e della X Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

« Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione ed altre dispo-

sizioni urgenti in materia » (1788) (*Parere della I, della III, della V, della VI, della VIII, della X e della XI Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

« Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale » (1789) (*Parere della I, della V, della X, della XIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

« Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di lavori pubblici ed altre disposizioni urgenti in materia » (1797) (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VII, della IX, della X e della XIII Commissione*);

alla IX Commissione (Trasporti):

« Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di trasporti e comunicazioni ed altre disposizioni urgenti in materia » (1796) (*Parere della I, della V, della VIII, della X e della XI Commissione*);

alla X Commissione (Attività produttive):

« Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia » (1790) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII, della IX, della XI, della XII e della XIII Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

« Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro e di previdenza sociale ed altre disposizioni urgenti in materia » (1792) (*Parere della I, della V, della VI, della X e della XIII Commissione*);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

« Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia » (1791) (*Parere della I, della V, della VI, della*

X, della XI, della XII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 33, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso, con lettere in data 12 gennaio 1995 copia delle sentenze nn. 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 13, della Corte stessa, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato l'ammissibilità delle seguenti richieste di referendum popolari:

Per l'abrogazione della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante « Disciplina del commercio » e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 11; articolo 12; articolo 14; articolo 15; articolo 16; articolo 18, limitatamente al comma 2:

« Qualora le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 non siano nominate entro i termini previsti, il Presidente della Giunta regionale invita a provvedere entro un termine da lui fissato non superiore a sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che la nomina sia avvenuta, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate. »; *articolo 20; articolo 21; articolo 22; articolo 23; articolo 24, comma 2, limitatamente alle parole: « con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano » nonché alle parole: « e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano » e comma 3, limitatamente alle parole: « del piano e »; articolo 27, comma 2: « Il nullaosta della Giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo può essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12. »; articolo 30; articolo 43, comma 2: « Fino a quando non siano approvati i piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, le autorizzazioni saranno rilasciate dai sin-*

daci su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16 nell'osservanza dei criteri previsti agli articoli 11 e 12, previo il nullaosta della Giunta regionale per le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge. »;

nonché del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, recante « Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale », convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, limitatamente a: *articolo 8, comma 1, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121: « Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita il consiglio comunale stabilisce ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, i criteri ai quali la commissione comunale per il commercio prevista da tale legge deve attenersi nell'esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, della legge stessa. I criteri sono validi sino all'approvazione del piano. La mancata indicazione dei criteri suddetti comporta la sospensione del rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo. »;*

richiesta dichiarata legittima, con ordinanze del 30 novembre 1994 e del 20 dicembre 1994, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte suprema di cassazione (doc. VII, n. 287).

Per l'abrogazione della legge 28 luglio 1971, n. 558, recante « Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio », *limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;*

nonché del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, *limitatamente all'articolo 54, lettera d), limitatamente alle parole « dei negozi, » e alle parole « vendita e »;*

nonché del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, recante « Disposizioni in materia di IVA, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale », convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, *relativamente all'articolo 8* (nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121), *comma 4*: « Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, a modificazione dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20 o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21. Nel rispetto dei limiti così fissati l'operatore commerciale può scegliere l'orario di apertura e di chiusura con facoltà, inoltre, di posticipare, sempre rispetto ai predetti limiti, di un'ora l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale, che comunque non può avvenire oltre le ore 21. »; *comma 5*: « Le disposizioni di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558, sono estese agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e mobili. »; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 30 novembre 1994, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte suprema di cassazione (doc. VII, n. 288).

Per l'abrogazione dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), *limitatamente alle parole* « a totale partecipazione pubblica », nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 19

ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 483 (Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva), richiesta dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte suprema di cassazione con ordinanza del 30 novembre 1994 (doc. VII, n. 291).

Per l'abrogazione:

dell'articolo 15, comma 1, lettera b) limitatamente alle parole « qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali in Italia »; *l'articolo 15, comma 1, lettera c)* « di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera b) » della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante il titolo « Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato »;

dell'articolo 8, comma 3, secondo periodo limitatamente alle parole « Per le opere di durata programmata superiore a quarantacinque minuti è consentita una ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. È consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno » della legge 6 agosto 1990, n. 223 recante il titolo « Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato »;

dell'articolo 15, comma 7, primo periodo limitatamente alle parole « tre reti televisive nazionali, o » della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante il titolo « Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato »;

richieste dichiarate legittime con ordinanza del 1° dicembre 1994, modificata dall'ordinanza del 14 dicembre 1994, dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte suprema di cassazione (doc. VII, n. 292).

Per l'abrogazione dell'art. 25-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), nel testo introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356, così come modificato dalla legge 24 luglio 1993, n. 256 (Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'articolo 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575), e nel testo risultante dalla sentenza depositata il 7 dicembre 1994, n. 419 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25-*quater*, primo comma, nella parte in cui non prevede che il procuratore nazionale antimafia può disporre con decreto motivato il soggiorno cautelare soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione del provvedimento definitivo al tribunale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, il quale decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure previste dall'anzidetto articolo 4 della legge medesima, nonché del quinto comma della stessa disposizione: richiesta dichiarata legittima con ordinanza 30 novembre 1994, modificata dall'ordinanza 13 dicembre 1994 dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema di cassazione (doc. VII, n. 293).

Per l'abrogazione della legge 25 marzo 1993, n. 81 recante « Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale », *limitatamente alle seguenti parti: articolo 3, comma quinto, limitatamente alle parole: « Nei comuni con popolazione superiore a quella dei comuni di cui all'articolo 5, più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate. »; articolo 5, intestazione dell'articolo, limitatamente alle parole: « nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. », e comma primo, limitatamente alle parole: « Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, »; articolo 6; articolo 7; richiesta dichiarata le-*

gittima, con ordinanza del 30 novembre 1994, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte suprema di cassazione (doc. VII, n. 294).

Per l'abrogazione degli articoli 26, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 e 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; richiesta dichiarata legittima con ordinanza 30 novembre 1994 dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte suprema di cassazione (doc. VII, n. 297).

A norma dell'articolo 33, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso, con lettere in data 12 gennaio 1995, copia delle sentenze nn. 1, 2, 5, 6, 11 e 12 della Corte stessa, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato l'inammissibilità delle seguenti richieste di referendum popolari:

Per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli articoli 4, primo comma, e 15, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), 3-*bis*, secondo comma, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 (Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, 8, sesto, decimo, quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo comma, 15, sesto comma, e 24, secondo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), 2, primo comma, decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408 (Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 30 novembre (1° dicembre) 1994 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte suprema di cassazione (doc. VII, n. 285).

Per l'abrogazione dell'articolo 63, secondo comma, *limitatamente alle parole: « che, secondo le leggi vigenti », alle pa-*

role: « ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati » e *alle parole*: « nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM », terzo quarto, quinto e ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 30 novembre 1994, dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema di cassazione (doc. VII, n. 286).

Per l'abrogazione parziale, nei termini indicati in epigrafe:

a) del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica); richieste dichiarate legittime, con ordinanza del 30 novembre 1994, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte suprema di cassazione (doc. VII, n. 289).

Per l'abrogazione parziale, nei termini indicati in epigrafe, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, della legge 8 agosto 1972, n. 464, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, convertito nella legge 29 marzo 1976, n. 62, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito nella legge 26 maggio 1978, n. 215, della legge 5 agosto 1981, n. 416, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito nella legge 3 novembre 1987, n. 452, della legge 23 luglio 1991, n. 223, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236, e del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 9 dicembre 1994, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte suprema di cassazione (doc. VII, n. 290).

Per la richiesta di referendum abrogativo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante « Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi » e successive modificazioni, limitatamente agli articoli 23 e 25, primo comma, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 30 novembre 1994, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte suprema di cassazione (doc. VII, n. 295).

Per l'abrogazione della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), così come modificata dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, e dal decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito nella legge 24 marzo 1990, n. 58, secondo il quesito integrato dall'Ufficio centrale per il referendum con ordinanza del 1° dicembre 1994 (doc. VII, n. 296).

Costituzione della Sottocommissione permanente per l'accesso radiotelevisivo.

Il Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Marco Taradash, ha comunicato di avere chiamato a far parte della Sottocommissione permanente per l'accesso radiotelevisivo, su designazione dei gruppi, i deputati Mauro Bonato, Willer Bordon, Luciano Galliani, Giuseppe Giacobuzzo, Mario Landolfi, Alfredo Meocci, Gianfranco Nappi, ed i senatori Antonella Baiocchi, Giorgio Cavittelli, Francesco De Notaris, Antonio Falomi, Maria Rosaria Manieri, Stefano Passigli, Carlo Rognoni, Sergio Augusto Stanzani Ghedini e Giulio Mario Terracini. La Sottocommissione ha proceduto nella giornata odierna alla propria costituzione, eleggendo Presidente il deputato Willer Bordon.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 29 dicembre 1994, ha trasmesso una

raccolta di dati statistici sull'andamento della criminalità, aggiornata al 30 giugno 1994.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro del tesoro.

Il ministro del tesoro, con lettera in data 7 gennaio 1995, ha trasmesso una integrazione alla relazione, per l'anno 1994, redatta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197, recante: « Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio », già annunciata all'Assemblea nella seduta del 30 dicembre 1994.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 9 gennaio 1994, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 giugno 1989, n. 234, come modificato dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 107, ha trasmesso la relazione riassuntiva, relativa all'anno 1993, sul processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle imprese navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti di cui al titolo I della legge 234 del 1989, con allegate le relazioni presentate dalle imprese stesse (doc. XL-ter, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vicepresidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 13 gennaio 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, copia della delibera adottata dal CIPE il 3 agosto 1994, riguardante la « Riprogrammazione fondi FIO regione Toscana ».

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

La Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 16 gennaio 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 15 dicembre 1994.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha inviato, ai termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina come amministratore unico dell'Agenzia spaziale italiana l'ingegner Carlo Eugenio ROSSI.

Tale richiesta, ai termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 17 gennaio 1995, a pagina 2983, seconda colonna, ventiquattresima riga, nel testo dell'emendamento Formenti 14-bis. 1, in luogo delle parole: « 10 novembre 1994 » devono leggersi le seguenti: « 10 dicembre 1994 ».

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*